

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 9445

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 18 maggio 2012

visto il D.P.R. n. 171/91;

visto l'art. 22 DPR 171/91 che prevede la possibilità di attribuire al personale appartenente ai livelli professionali I, II e III dei profili di ricercatore e tecnologo, un'indennità, per la direzione di strutture tecniche e scientifiche previste negli ordinamenti di servizio delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione e di progetti pluriennali di rilevanza nazionale approvati dal C.I.P.E. o finanziati dalla C.E.E., in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza;

visto l'art.10 CCNL 1996-1997 relativo al personale ricercatore e tecnologo che prevede la possibilità di attribuire a detto personale una indennità di responsabilità professionale sulla base di quanto disposto dall'art. 22 DPR 171/91;

visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto ricerca del 5 marzo 1998 e 21 febbraio 2002;

viste le precedenti deliberazioni in materia;

vista la nota n. 1806 del 14 ottobre 2011, con la quale il Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati, richiedeva l'attribuzione dell'indennità ex art. 22 del DPR n. 171/91, al Dott. Roberto Bedogni come esperto qualificato dei Laboratori Nazionali di Frascati;

considerata la funzione che in tale ambito è chiamato a svolgere il dipendente proposto per l'attribuzione dell'indennità di cui trattasi;

visto il provvedimento organizzativo dei Laboratori Nazionali di Frascati;

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6806 in data 28 aprile 2000, con la quale la Giunta Esecutiva è stata delegata a deliberare in materia

DELIBERA

- 1) Di attribuire al Dott. Roberto Bedogni l'indennità di responsabilità professionale di cui all' art. 10 CCNL 1996-1997, relativo al personale ricercatore e tecnologo nella misura del 10% dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza (esclusa I.I.S.), per il periodo 1.11.2011 – 31.12.2012.
- 2) L'indennità di cui al punto 1 non è cumulabile con altra eventualmente già attribuita allo stesso dipendente per altro incarico, fatta salva un'integrazione ove quella in godimento risulti inferiore a quella di cui alla presente deliberazione.